

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 agosto 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 369. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Parte offesa - Riconoscimento di una provvisoria - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Mancata esposizione del fatto e delle norme costituzionali violate - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 563)

Pag. 5

N. 370. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio - Omissione della richiesta di autorizzazione - Trattamento sanzionatorio penale deteriore rispetto all'abbandono, scarico e deposito - Situazioni disomogenee e pertanto non raffrontabili - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26, in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b).

(Cost., art. 3)

» 6

N. 371. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena concordata tra imputato e p.m. - Intervento della parte civile - Esclusione - Efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del danno della sentenza penale - Esclusione - Mancanza della esposizione del fatto - Difetto di rilevanza - Questioni già decise (sent. n. 443/1990 e ord. nn. 129 e 564/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 444, secondo comma e 445, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

» 7

n. 372. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Limitazione dell'efficacia dell'attiva dibattimentale - Sentenza dichiarativa di incompetenza - Mancata previsione - Definizione giuridica del fatto reato - Rideterminazione - Conseguenze - Limiti del giudice - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 423, primo comma; 424, primo comma e 425).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112)

Pag. 8

n. 373. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito abbreviato - P.m. - Impugnazione della sentenza - Esclusione - Identica questione già dichiarata infondata (sent. n. 363/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 11

n. 374. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata Pignoramento Opposizione di terzo - Coniuge, parenti ed affini dell'esecutato Esclusione - Questione già dichiarata infondata (ordd. nn. 283/1984, 123/1986, 191 e 484/1989). - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42).

(Cost., art. 24)

» 12

n. 375. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Corte d'assise - Sentenza - Processo di revisione - Devoluzione della competenza alla corte d'assise di appello del distretto sede della corte di assise di primo grado - Mancata previsione - Insussistenza della violazione del principio del giudice naturale precostituito - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 633, 636 e 639).

(Cost., art. 25)

» 14

n. 376. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Giudizio abbreviato - Consenso del p.m. - Non definibilità allo stato degli atti - Osservanza delle disposizioni per l'udienza preliminare - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 458).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 15

N 377. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Non definibilità allo stato degli atti - Limiti conseguenti per il giudice - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 81/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 438, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, primo comma e 97, primo comma)

Pag. 16

N 378. Ordinanza 11-23 luglio 1991.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ord. n. 255 del 22 maggio 1991

» 18

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 369

*Ordinanza 11-23 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Parte offesa - Riconoscimento di una provvisoria - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Mancata esposizione del fatto e delle norme costituzionali violate - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 563).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore il Vice-Pretore onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre 1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità, per la parte offesa dal reato, di ottenere una provvisoria;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della esposizione del fatto e della indicazione delle norme costituzionali che sarebbero state violate, da porre come parametro; che non è stato effettuato alcun esame della rilevanza della questione, e che non è possibile nessun riscontro da parte di questa Corte;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, sollevata dal Vice-Pretore onorario di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 370

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio - Omissione della richiesta di autorizzazione - Trattamento sanzionatorio penale deteriore rispetto all'abbandono, scarico e deposito - Situazioni disomogenee e pertanto non raffrontabili - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26, in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione all'art. 16, primo comma, lettera b, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, con ordinanza del 13 dicembre 1990 (R.O. n. 225 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b, del d.P.R. n. 915 del 1982, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione è punito con pena (arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da due a cinque milioni di lire) più grave di quella prevista (ammenda da lire duecentomila a cinque milioni o arresto sino a sei mesi) per l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di essi in aree pubbliche o private soggette a uso pubblico;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che, concludendo per l'infondatezza della questione, ha rilevato la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto;

Considerato che, in realtà, le fattispecie poste a raffronto non sono omogenee e che comunque spetta al legislatore la valutazione della pericolosità dei fatti concretanti i reati puniti e la determinazione, in relazione ad essa, delle pene con cui si puniscono coloro che li commettono e che tale apprezzamento, siccome discrezionale e non concretante arbitrio in quanto pienamente razionale e giustificato, non è sindacabile in questa sede;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma, lett. b, del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0959

N. 371

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena concordata tra imputato e p.m. - Intervento della parte civile - Esclusione - Efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del danno della sentenza penale - Esclusione - Mancanza della esposizione del fatto - Difetto di rilevanza - Questioni già decise (sent. n. 443/1990 e ord. nn. 129 e 564/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 444, secondo comma e 445, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, ultima parte del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gentile Sandro, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di Gentile Sandro, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 (R.O. n. 251 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui esclude ogni facoltà di intervento della parte civile a fronte della richiesta di applicazione della pena concordata tra l'imputato e il P.M. e 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui nega alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi;

che a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione in quanto risulterebbero negati alla parte civile il diritto di difesa e nei giudizi civili e amministrativi sussisterebbe il rischio di un giudicato contrario a quello formatosi nel giudizio penale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che manca del tutto l'esposizione di fatto e il giudizio sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata e non è possibile il riscontro da parte di questa Corte su di esso;

che quindi la questione è manifestamente inammissibile;

che comunque le questioni sollevate sono state già decise da questa Corte (sent. 443 del 1990; e ord. nn. 129 e 564 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0960

N. 372

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Limitazione dell'efficacia deflattiva dibattimentale - Sentenza dichiarativa di incompetenza - Mancata previsione - Definizione giuridica del fatto reato - Rideterminazione - Conseguenze - Limiti del giudice - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 423, primo comma; 424, primo comma e 425).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Marchi Paolo ed altro, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che all'esito di un'udienza preliminare, nel corso della quale il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione da lesioni personali dolose gravissime a lesioni personali colpose gravissime (di competenza pretorile), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 15 novembre 1990, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) l'art. 425 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non specifica il concetto di evidenza» ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere e «non lo coordina con l'art. 422 dello stesso codice», violerebbe la parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione «rispetto al più favorevole trattamento di cui all'art. 125 delle norme di attuazione» (che indica le condizioni per la richiesta di archiviazione), nonché l'art. 97 della Costituzione, poiché, limitandosi in tal modo le ipotesi di proscioglimento ed incoraggiandosi eccessivamente il rinvio a giudizio, l'udienza preliminare non adempirebbe alla sua funzione di autentico filtro selettore e di deflazione dibattimentale;

b) gli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in quanto non prevedono, data la loro formulazione tassativa, tra i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia, si porrebbero in «antitetico conflitto» con l'art. 22, terzo comma, dello stesso codice (il quale prevede la pronuncia di detta sentenza «dopo la chiusura delle indagini preliminari»), con la conseguenza di doversi ritenere che il riconoscimento della propria incompetenza dopo la chiusura delle indagini preliminari possa essere dichiarato dal giudice esclusivamente nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare (anteriamente al suo inizio): ciò violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quest'ultimo perché si penalizzerebbero gli sbocchi dell'udienza preliminare, con conseguente inflazione dei dibattimenti;

c) l'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non specifica se la diversità del fatto rispetto a come è descritto nell'imputazione (ai fini della modificazione dell'imputazione) «attenga alla materialità del fatto con differenti conseguenze giuridiche od anche all'ipotesi in cui detta differente conseguenza scaturisca da un fatto materialmente identico ma diversamente qualificabile sotto il profilo del diritto», violerebbe gli artt. 2 e 3 della Costituzione, «stante il più favorevole trattamento di cui all'art. 521 dello stesso codice», il quale attribuisce al giudice del dibattimento il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza;

d) il medesimo art. 423, primo comma, in quanto «vincola il g.i.p. alla riduzione della sfera dell'azione penale effettuata dal pubblico ministero tramite il pur legittimo ed incontestabile diritto di richiedere la derubricazione dell'imputazione», violerebbe da un lato l'art. 112 della Costituzione, poiché si finalizzerebbe l'udienza preliminare ad uno sbocco limitato ed unilaterale quale la obbligatoria declaratoria di incompetenza, e, dall'altro, l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, vincolando il giudice alla volontà di una delle parti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che le questioni *sub a)* e *b)* — a parte la loro dubbia rilevanza — sono in realtà questioni interpretative la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice *a quo*, mentre quelle *sub c)* e *d)* sono manifestamente infondate, in quanto, da un lato, la diversità dei criteri di valutazione fissati negli artt. 423 e 521 del codice di procedura penale ben si spiega con la diversità delle funzioni attribuite al giudice dell'udienza preliminare e a quello del dibattimento, e, dall'altro, la scelta del pubblico ministero di «derubricare» l'imputazione resta pur sempre sottoposta al controllo giudiziale e può anche dar luogo, a seguito della dichiarazione d'incompetenza, ad un contrasto negativo tra pubblici ministeri;

Considerato che, per quanto attiene alla rilevanza delle proposte questioni, tale requisito deve ritenersi sussistente unicamente per quella sopra indicata al punto *b)*, relativa al potere del giudice di dichiarare la propria incompetenza all'esito dell'udienza preliminare;

che, infatti, a seguito della «derubricazione» dell'imputazione operata dal pubblico ministero — la quale comporterebbe la competenza del pretore —, il giudice *a quo*, affrontando la pregiudiziale questione della

competenza, mostra chiaramente, nel lamentare che le norme impugnate non gli consentono di pronunciare la sentenza dichiarativa di incompetenza, di voler emettere, in adesione alla detta «derubricazione», una tale decisione: con la conseguenza che tutte le altre questioni sopra indicate ai punti *a)*, *c)* e *d)*, fondandosi sul contrario presupposto che il giudice non condivida la modifica dell'imputazione e intenda procedere, devono ritenersi sollevate in via meramente ipotetica ed astratta e vanno, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili;

che, in ordine alla questione *sub b)*, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato — ad avviso della quale con la medesima si prospetterebbero meri dubbi interpretativi —, poiché il giudice remittente, nel proporre tale questione, sembra chiaramente fondarla sull'interpretazione secondo cui dalle «dizioni tassative» dell'art. 22, da un lato, e degli artt. 424 e 425 del codice di procedura penale dall'altro, deriverebbe che non è consentito al giudice di pronunciare sentenza dichiarativa di incompetenza all'esito dell'udienza preliminare, bensì soltanto nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio di tale udienza;

che la questione, così intesa, è chiaramente infondata, in quanto la riferita interpretazione è palesemente erronea;

che, infatti, non vi è dubbio che l'art. 22, terzo comma, del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa «dopo la chiusura delle indagini preliminari», sia pienamente applicabile — ed anzi si riferisca essenzialmente — proprio alla fase dell'udienza preliminare (cfr. sent. n. 347 del 1991), come risulta anche espressamente dalla relazione al progetto preliminare, nella quale si sottolinea la *ratio* di favorire la soluzione delle questioni di competenza fin da tale udienza;

che, in contrario, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa d'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;*
- b) dell'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;*
- c) del medesimo art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 112 e 101, secondo comma, della Costituzione;*

Sollevate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 373

*Ordinanza 11-23 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Rito abbreviato - P.m. - Impugnazione della sentenza - Esclusione - Identica questione già dichiarata infondata (sent. n. 363/1991) - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 443, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Marco Micolic ed altri iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Pretore di Spoleto nei confronti di Marco Micolic, Guci Alams, Lanka Andriskas, Katica Dimovic ed impugnata dagli imputati, dal difensore e dal Procuratore della Repubblica di Spoleto, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del rito abbreviato»;

che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione — limitata al solo pubblico ministero — della facoltà di appello avverso la sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, siffatta «lesione della parità processuale» tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile né con il carattere speciale e semplificato del rito (che mira solo a garantire la rapidità del processo) né con la diminuzione automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice dell'impugnazione;

che, inoltre — a giudizio della Corte remittente — il pubblico ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione è identica a quella già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del 1991;

che, in riferimento alla violazione, nella norma impugnata, degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, e che pertanto la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0962

N. 374

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Pignoramento - Opposizione di terzo - Coniuge, parenti ed affini dell'esecutato - Esclusione -

Questione già dichiarata infondata (ordd. nn. 283/1984, 123/1986, 191 e 484/1989). - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, alinea *b*, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1990 il Pretore di Bergamo ha sollevato — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato — l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente (nonché dei coobbligati);

che in particolare il giudice rimettente ritiene che l'esecuzione fiscale debba conformarsi alle regole dell'esecuzione ordinaria ed innanzi tutto a quella dell'opposizione di terzo, non essendo possibile inibire a quest'ultimo — ove versi in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con il debitore esecutato — l'accesso alle difese giudiziali;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n. 123 del 1986, nonché nn. 191 e 484 del 1989, ha già dichiarato — anche con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente — la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente di proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella casa di abitazione comune;

che in precedenza la medesima questione — avente ad oggetto l'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) che nel previgente regime della riscossione delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 52 cit. — era stata dichiarata non fondata con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive ordinanze (*ex plurimis*, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);

che il giudice rimettente — peraltro omettendo di tener conto della giurisprudenza di questa Corte — non ha addotto motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 375

*Ordinanza 11-23 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Corte d'assise - Sentenza - Processo di revisione - Devoluzione della competenza alla corte d'assise di appello del distretto sede della corte di assise di primo grado - Mancata previsione - Insussistenza della violazione del principio del giudice naturale precostituito - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., artt. 633, 636 e 639).****(Cost., art. 25).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 1991, la Corte di appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di revisione della sentenza con la quale La Guzza Antonino venne condannato dalla Corte di assise di Catania per il delitto di omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono che il procedimento di revisione di una sentenza pronunciata dalla Corte di assise venga devoluto alla competenza della Corte di assise di appello del distretto in cui ha sede la Corte di assise di primo grado», assumendo che, da un lato, il giudizio di revisione, «pur avendo una sua autonomia rispetto al processo principale», impone «un riesame nel merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per legge», e che, dall'altro, la Corte di assise, «per la sua particolare composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione ordinaria... deve ritenersi giudice precostituito per legge in relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata:

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento;

e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0964

N. 376

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Giudizio abbreviato - Consenso del p.m. - Non definibilità allo stato degli atti - Osservanza delle disposizioni per l'udienza preliminare - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 458).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento promosso con rito immediato — dopo che il giudice per le indagini preliminari competente aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, presentata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero, «perché il giudizio non può essere definito allo stato degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento dibattimentale in ordine alla congruità del titolo di reato contestato» — la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20 febbraio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, così come previsto dall'art. 452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo»;

e che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che, in presenza della richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico ministero, la dichiarazione d'illegittimità della norma denunciata comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, perché proceda nei modi previsti dagli artt. 452, secondo comma, e 422 del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che, come ammette la stessa ordinanza di rimessione ipotizzando, in caso di dichiarazione d'illegittimità, la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il giudice *a quo* non potrebbe mai fare applicazione della norma denunciata, con conseguente irrilevanza della questione;

che, quindi, la questione stessa, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova con ordinanza del 20 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0965

N. 377

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Non definibilità allo stato degli atti - Limiti conseguenti per il giudice - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 81/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 438, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, primo comma e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della udienza preliminare il pubblico ministero ha dichiarato di non consentire al giudizio abbreviato «non essendo il processo decidibile allo stato degli atti», ha sollevato questione di legittimità dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a enunciare le ragioni della mancata prestazione del consenso e, conseguentemente, nella parte in cui non consente al giudice di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine, nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere di disporre comunque il giudizio abbreviato», assumendo che la norma denunciata si pone in contrasto con «i principi della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito per legge e dell'assicurazione della imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione»;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che «poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero» (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991);

e che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 378

Ordinanza 11-23 luglio 1991

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ord. n. 255 del 22 maggio 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 255 del 22 maggio 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo del testo depositato della ordinanza n. 255 del 1991, dove si fa riferimento alla Regione Lombardia anziché alla Regione Emilia-Romagna;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 255 del 1991 sia corretto nel seguente modo:

in luogo di «Regione Lombardia» deve leggersi «Regione Emilia-Romagna».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0967

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2-F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGI
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/62

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERANIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazzetta D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- SO.CE.DI S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LISERERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Cassuzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze ed. toriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FIACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FIACCOVIO LUCIF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FIACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO RUF
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Protje SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **PERUGIA (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria L'ATROCCEA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Balgion Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRACHI RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 315.000		- annuale	L. 175.000	
- semestrale	L. 170.000		- semestrale	L. 95.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 55.000		- annuale	L. 600.000	
- semestrale	L. 40.000		- semestrale	L. 330.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L. 175.000		- annuale	L. 800.000	
- semestrale	L. 95.000		Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			- annuale	L. 530.000	
- annuale	L. 56.000				
- semestrale	L. 40.000				

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 1 0 9 1 *

L. 2.400